

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA PROCEDURA DI GARA PER L' AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

INDICE

PREMESSE

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 COMUNI SOTTOSCRITTORI

ART. 3 INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE

ART. 4 COMPITI DEI COMUNI

ART. 5 DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 6 GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

ART. 7 COMITATO DI MONITORAGGIO

ART. 8 RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE

ART. 9 DURATA DELLA CONVENZIONE

ART. 10 REFERENTE DELLA CONVENZIONE

ART. 11 CONTROVERSIE

ART. 12 RINVIO

PREMESSE

Premesso che :

a) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;

b) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale hanno determinato, con decreto del 19 gennaio 2011, gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e modificato dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244 – di seguito: decreto-legge n. 159/07) e dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009 n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);

c) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha determinato, con decreto del 18 ottobre 2011, i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale minimo;

d) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha definito, con decreto del 12 novembre 2011 n. 226 (di seguito: DM 226/11), i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159/07 e recentemente modificato ad opera del DM 20 maggio 2015 (G.U. serie generale n. 161 del 14 luglio 2015);

e) l'art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011 prevede che gli Enti locali concedenti demandino al Comune capoluogo di Provincia – laddove presente – o ad un altro soggetto appositamente individuato il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara e per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa in materia di Enti locali;

f) l'art. 3 del D.M. 226/2011 prevede che laddove la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ;

g) ai sensi dell'art. 3 del D.M. 226/2011, in combinato disposto con l'art. 4 del D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito in L. n. 98 del 9/8/2013, e successivamente modificato dal dl n.91/2014 convertito con L n. 116/2014 il termine per l'intervento suppletivo della Regione Piemonte in caso di mancata pubblicazione del bando di gara, nel caso di specie, è quello dell'11.02.2016;

h) ai sensi dell'art. 4, del D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito in L. n. 98 del 9/8/2013, nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, il venti per cento degli oneri di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

i) ai sensi dell'art. 1, comma e 16 *quater* del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9 - GU n.43 21 febbraio 2014, ai fini di dare impulso all'indizione di delle gare d'ambito, i gestori uscenti dovranno anticipare alla Stazione Appaltante l'importo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, come stabilito dall'AEEG con le delibere nn. 407/2012/R/gas e 203/2013/R/gas.

A seguito delle modifiche operate dal DM 20 maggio 2015, anche il vigente art. 8, co. 1 del DM 226/2011 reca tale prescrizione e precisa che il gestore uscente debba versare il 90% del corrispettivo diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara ed il saldo entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Nel caso di due o più gestori l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Tale somma verrà poi rimborsata dal soggetto che risulterà aggiudicatario della gara.

Premesso altresì che:

l) il Comune di Oleggio non è stazione appaltante *ex lege* ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DM 226/2011, ed è quindi stato individuato quale comune capofila dell'Atem Novara 1 Nord con deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 10.11.2014;

m) gli Enti locali inclusi nell'Atem Novara 1 Nord, con delibere approvate dalle rispettive Giunte Comunali, hanno demandato al Comune di Oleggio, il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata;

n) con i medesimi atti deliberativi, alcuni degli enti concedenti hanno delegato al Comune di Oleggio le funzioni che attengono alla preparazione e alla pubblicazione del bando e del disciplinare di gara, compresa l'adozione di ogni atto e la predisposizione di ogni documento connesso allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara medesima, come previsto dall'art. 2, comma 4, DM 226/2011 e così anche per le funzioni che attengono al reperimento presso il gestore uscente di tutta la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara, secondo le modalità e con l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 4 DM 226/2011.

o) restano in capo ai singoli enti locali concedenti le determinazioni finali in ordine al recepimento della definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il gestore uscente e all'approvazione del valore di rimborso dovuti ai medesimi, ad esito delle attività di analisi e valutazione in capo alla stazione appaltante e le funzioni che attengono al reperimento presso i gestori uscenti dei dati a termine di legge.

p) i Comuni sottoscrittori intendono impegnarsi nel rispettare le tempistiche previste dalla normativa vigente e procedere secondo il principio di leale collaborazione istituzionale;

tutto ciò premesso e considerato che ai fini di stabilire le modalità di gestione del procedimento, le funzioni della stazione appaltante e dei comuni appartenenti all'ambito per l'aggiudicazione della gara del servizio di distribuzione del gas naturale e per il successivo monitoraggio per il periodo di appalto, tra i comuni medesimi si concorda la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 - OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas su base d'ATEM, come disposto dalle norme vigenti ed in particolare dal Decreto Ministeriale n. 226/2011 e per il successivo monitoraggio della gestione del servizio in argomento per tutto il periodo di affidamento per anni 12 (dodici).

Con il presente accordo si intendono assicurare condizioni di efficienza, uniformità, omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo.

Art. 2 - COMUNI SOTTOSCRITTORI

La presente convenzione è rivolta a tutti i Comuni facenti parte dell'Atem Novara 1, come individuati dal D.M. 18 ottobre 2011 e precisamente:

1. Agrate Conturbia
2. Ameno
3. Armeno
4. Arona
5. Bellinzago Novarese
6. Boca
7. Bogogno
8. Bolzano Novarese
9. Borgo Ticino
10. Borgomanero
11. Briga Novarese
12. Caltignaga
13. Cameri
14. Castelletto sopra Ticino
15. Cavallirio
16. Colazza
17. Comignago
18. Cressa
19. Cureggio
20. Divignano
21. Dormelletto
22. Fontaneto d'Agogna
23. Gargallo
24. Gattico
25. Gozzano
26. Grignasco
27. Inverio
28. Maggiore
29. Marano Ticino
30. Meina

31. Mezzomerico
32. Miasino
33. Momo
34. Nebbiuno
35. Oleggio
36. Oleggio Castello
37. Orta San Giulio
38. Paruzzaro
39. Pella
40. Pettenasco
41. Pisano
42. Pogno
43. Pombia
44. San Maurizio d'Opaglio
45. Soriso
46. Suno
47. Varallo Pombia
48. Veruno

In ogni caso la presente convenzione avrà vigenza e vincolerà i Comuni sottoscrittori, anche nell'ipotesi in cui taluno dei Comuni facenti parte dell'ATEM non la sottoscriva.

Art. 3 – INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE

In conformità all'art. 2 del D.M. 226/2011, i Comuni facenti parte dell'ATEM Novara 1, in data 21.07.2014 presso gli Uffici della Provincia di Novara hanno demandato al Comune di Oleggio il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa vigente in materia di Enti locali.

Tale gestione verrà effettuata dal Comune di Oleggio in qualità di Ente Capofila dell'ATEM, in ottemperanza alle indicazioni delle normative specifiche citate in premessa e secondo le modalità espressamente previste nella presente convenzione.

In particolare, la stazione appaltante:

- svolgerà una attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto ai Comuni, quando richiesto, nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative etc.;
- predisporrà le linee guida programmatiche dell'ATEM Novara 1, da inserire all'interno degli atti di gara, sulla base delle specifiche tecniche fornite da ogni singolo Comune, con particolare attenzione agli interventi di efficienza energetica sugli usi finali di gas naturale ai sensi del DM 20 luglio 20004 per il settore del gas ;
- in collaborazione con i singoli Comuni e in conformità alle linee guida programmatiche provvederà a predisporre il documento guida per gli interventi di estensione, sviluppo e potenziamento nei singoli Comuni;
- redigerà e pubblicherà il bando di gara e il disciplinare di gara, anche sulla base della documentazione fornita da ogni singolo Comune;
- svolgerà e aggiudicherà la gara per conto degli Enti locali concedenti;
- stipulerà il contratto di servizio con il gestore aggiudicatario.

La stazione appaltante è altresì delegata ad assumere anche le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere, in sede amministrativa o civile, in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione.

Nella sua funzione di capofila il Comune di Oleggio dovrà:

- in relazione ai comuni che hanno conferito apposita delega, reperire direttamente presso il gestore uscente le informazioni necessarie ed utili per la predisposizione dei documenti di gara, come previsto dall'art. 2, comma 6, del DM 226/2011, con particolare riferimento alla ricognizione dello stato fisico delle reti;
- reperire le risorse previste dalla legge a copertura degli oneri gravanti sulle amministrazioni con previsione di devoluzione ai singoli Comuni dell'ATEM della quota loro spettante.

Art. 4 – COMPITI DEI COMUNI

In base a quanto disposto dall'art. 2, comma 6, del D.M. 226/2011, gli Enti locali concedenti forniranno alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara.

In particolare, i Comuni facenti parte dell'Atem si impegnano a fornire alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione:

- il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori stradali;
- l'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti;
- ogni altra informazione che sarà necessaria alla redazione degli atti di gara.

Ulteriori integrazioni dovranno essere fornite entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

Ciascun Ente locale collaborerà con la stazione appaltante per la redazione dei documenti programmatici di sviluppo degli impianti, fornendo entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stessa gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio (ex art. 9, comma 4 del D.M. 226/2011) nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa - in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito - preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti devono redigere il piano di sviluppo degli impianti.

Laddove non abbiano delegato tale attività alla stazione appaltante, i Comuni sottoscrittori si impegnano a fornire alla stazione appaltante le informazioni concernenti l'impianto servente il proprio territorio ed in particolare:

- a. i dati dell'impianto di distribuzione, costituiti da un sommario dei dati più significativi della rete e degli impianti, e dallo stato di consistenza diviso per proprietario, dal numero dei punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una loro ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai volumi distribuiti;
- b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffaria, articolati per tipologia di cespiti e ripartiti per soggetto proprietario, e le corrispondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località. In particolare devono

essere disponibili su formato elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con riferimento all'ultimo anno tariffario, oltre ai dati sugli investimenti realizzati successivamente;

c. il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui sopra;

d. l'eventuale valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, le obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento;

e. in presenza di Enti locali concedenti proprietari o di società patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui all'articolo 8, comma 3, del D.M. 226/2011;

f. le informazioni sul personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) del D.M. 226/2011;

g. per gli impianti con scadenza ope legis della concessione successiva alla gara:

i) la data di subentro;

ii) i contratti di concessione in vigore e i piani di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di concessione;

iii) oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti al momento della pubblicazione del bando, anche le informazioni prevedibili al momento di trasferimento di gestione;

h. il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori stradali;

i. l'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti;

l. ogni altra informazione che sarà necessaria alla redazione degli atti di gara.

Tali informazioni dovranno essere fornite in tempo utile per la redazione degli atti di gara e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

Ciascun Ente locale concedente fornisce alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla richiesta scritta della stessa gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio (ex art. 9, comma 4 del D.M. 226/2011) nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa - in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito - preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti devono redigere il piano di sviluppo degli impianti.

Art. 5 – DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Al fine di rispettare i principi costituzionali di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione e la stazione appaltante prendono atto della necessità di redigere le valutazioni e i documenti guida per gli interventi di estensione e potenziamento, avvalendosi di criteri e metodologie omogenee, conformi alla comune prassi tecnica ed economica, nonché coerenti rispetto alla disciplina (normativa e convenzionale) in concreto applicabile, così da fornire alla stazione appaltante – chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara - dei valori corretti e comparabili.

I Comuni sotto elencati, per il raggiungimento delle finalità esplicitate nel presente articolo, con Deliberazione di Giunta Comunale hanno dato delega alla stazione appaltante di provvedere ad individuare un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti di distribuzione gas naturale serventi il proprio territorio, nonché di assistenza nella fase della trattativa con il gestore uscente sul valore degli impianti.

I comuni deleganti sono i seguenti:

- Armeno;
- Bogogno;
- Borgomanero;
- Colazza;
- Cressa;
- Cureggio;
- Fontaneto D'Agogna;
- Gattico;
- Grignasco;
- Maggiora;
- Meina;
- Nebbiuno;
- Oleggio;
- Orta San Giulio;
- Pella;
- Pettenasco;
- Pisano;
- Pogno;
- San Maurizio D'Oppaglio;
- Soriso;
- Suno;
- Varallo Pombia;
- Veruno.

La stazione appaltante – a semplice richiesta dei Comuni interessati e elencati al comma precedente – metterà a disposizione i dati risultanti dall'attività di valutazione espletata.

I Comuni che hanno inteso provvedere in maniera autonoma invieranno all'indirizzo pec (municipio@pec.comune.oleggio.no.it) della stazione appaltante entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione apposita comunicazione, riportante anche il nominativo dei consulenti esterni individuati e dei relativi recapiti.

In tal caso, al fine di rispettare il termine perentorio di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. 226/2011, ciascun Ente locale concedente fornisce alla stazione appaltante tutta la documentazione di cui all'art. 4 della presente convenzione entro 60 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 6 – GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. 226/2012, la stazione appaltante curerà ogni rapporto con il Gestore entrante ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 1 del D.L.vo 164/2000.

In particolare, la stazione appaltante svolgerà la funzione di controparte del contratto di servizio, in virtù della delega che con la sottoscrizione della presente Convenzione si intende formalmente rilasciata dai Comuni di cui all'art. 2 e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2 comma 5 del D.M. 226/2011.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 2, comma 7 del DM 226/2011 in caso di gravi e reiterate inadempienze al contratto di servizio la stazione appaltante, previa determinazione assunta dalla maggioranza dei Comuni appartenenti all'ambito - ponderata in funzione del numero delle utenze

gas servite in ciascun Comune - disporrà la risoluzione del contratto di affidamento al gestore dell'ambito.

Art. 7 – COMITATO DI MONITORAGGIO

Ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.M. 226/2011, la stazione appaltante sarà assistita, nella funzione di vigilanza e controllo del contratto di servizio stipulato con il Gestore aggiudicatario, da un Comitato di monitoraggio con funzioni meramente consultive costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito Novara 1 composto da 8 membri, scelti tra i rappresentanti delle singole Amministrazioni.

Il Comitato di monitoraggio sarà nominato nel corso di apposita assemblea dei Sindaci o loro delegati che verrà indetta dal Comune di Oleggio entro 15 giorni dalla stipula del contratto di servizio con il Gestore aggiudicatario secondo la seguente composizione:

- 4 membri individuati tra i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti;
- 2 membri individuati tra comuni con popolazione tra 5 mila e 10 mila ;
- 2 membri individuati tra comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti.

I membri nominati dureranno in carica fino al successivo affidamento in concessione del medesimo servizio di distribuzione del gas.

Sarà cura della Stazione Appaltante convocare l'assemblea dei Sindaci o loro delegati in caso occorra sostituire i funzionari nominati.

Le riunioni del Comitato sono aperte a tutti i rappresentanti dei Comuni aderenti all'Ambito.

Art. 8 – RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE

Ai sensi dell'art. 8, co.1, DM 226/2011 l'importo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, come stabilito dall'AEEG con le delibere nn. 407/2012/R/gas e 203/2013/R/gas, dovrà essere anticipato dal gestore uscente nella misura del 90 % del corrispettivo diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara ed il saldo entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Nel caso di due o più gestori l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Tale somma verrà poi rimborsata dal soggetto che risulterà aggiudicatario della gara.

Tenuto conto che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha individuato una somma complessiva riferibile a tutto l'Atem, senza indicare quali debbano essere le somme riconosciute ad ogni singolo Ente locale, i Comuni firmatari della presente Convenzione, stabiliscono che le spese sostenute dagli Enti locali per la valutazione degli impianti - ferme restando le somme già impegnate dalla stazione appaltante - potranno essere rimborsate dal gestore aggiudicatario della gara in una misura massima equivalente ai pdr ricadenti nel proprio territorio comunale sulla base dei dati in possesso all'Autorità

Resta inteso che nessun gettone di presenza sarà riconosciuto ai componenti dei Comitati di cui all'art. 6 e art. 8 della presente Convenzione.

Art. 9 – REFERENTE DELLA CONVENZIONE

Ciascun Comune nominerà un funzionario quale referente esecutivo entro 10 giorni dall' approvazione della presente Convenzione.

Il referente esecutivo del singolo Comune coadiuverà la stazione appaltante comunicando le esigenze specifiche del proprio Ente, fornendo tutte le informazioni, reperendo e mettendo a disposizione la documentazione necessaria, ivi compresa quella relativa alla realizzazione di nuovi tratti di rete o alla sua manutenzione straordinaria.

Art. 10 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione vincola le parti, a far data dalla sottoscrizione, per tutta la durata del contratto di servizio e fino al successivo affidamento in concessione del medesimo servizio di distribuzione del gas.

Art. 11 – CONTROVERSIE

Per qualunque controversia attinente alla presente convenzione, foro esclusivamente competente è quello di NOVARA con ciò derogandosi a qualunque altra competenza, anche concorrente.

Art 12 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alla normativa in vigore.